

DELIBERA N. 245/04/CSP

Archiviazione dell'esposto presentato dal Signor Sabino Altobello (Consigliere Regionale del Partito Democratico della Sinistra alla Regione Basilicata) nei confronti della società Alice Multimediale S.r.l. (Quotidiano "La Nuova Basilicata") per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 13 ottobre 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTA la segnalazione del signor Sabino Altobello, in qualità di Consigliere regionale del Partito Democratico della Sinistra alla Regione Basilicata, pervenuta in data 19 aprile 2004 (prot. n. 3543/04/RM), nella quale si asserisce la presunta violazione da parte della società Alice Multimediale S.r.l., editrice del quotidiano "*La Nuova Basilicata*", della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto ha pubblicato in data 16 aprile 2004, alle pagine 1 e 2, un articolo dal titolo "L'Ulivo lucano con le mani legate", il quale contiene valutazioni in ordine alle possibili candidature alla Presidenza della Provincia di Potenza, tra cui quella dell'esponente, lesive delle disposizioni in materia di pubblicazione di sondaggi politici ed elettorali in costanza della campagna amministrativa elettorale;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società editrice in relazione alla segnalazione in oggetto su richiesta del Comitato regionale per le comunicazioni della

Basilicata del 20 aprile 2004, pervenute in data 28 giugno 2004 (prot. n. 371/EA/04/NA), nelle quali si precisa quanto segue:

- *l'articolo in questione è stato pubblicato in data 16 aprile 2004, in assenza di candidature ufficiali e, quindi, in un periodo non contemplato dalle disposizioni regolamentari della delibera n. 60/04/CSP in materia di competizioni amministrative, invocata dall'esponente;*
- *l'espressione "sondaggi della vigilia" non è stata adoperata in senso tecnico-scientifico, ma è stata inserita in un contesto legato a valutazioni di ordine puramente politico, di natura personale, che non fanno riferimento a rilevazioni statistiche;*

CONSIDERATO che nell'informazione a mezzo articoli di stampa è fatta salva la libertà di commento e di critica dell'editore;

RITENUTO di accogliere le tesi prospettate dalla società editrice nella parte in cui l'esponente, al momento della pubblicazione, non riveste la qualità di candidato e, che, pertanto, nella fattispecie in esame non sussiste la violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, con riferimento alla pubblicazione degli articoli di stampa in oggetto;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 13 ottobre 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari